

**ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE Emilia
Romagna**

CODICE ETICO

ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO

Art. 1

1.1 - Il presente codice costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine dell'*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna*.

1.2 – Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad essa in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.

1.3 - Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

1.4 - Il presente codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi professionali o d'opera dall'*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna* o che intrattengano con essa rapporti di collaborazione continuativa.

1.5 – Il presente Codice etico sarà altresì divulgato all'utenza nei modi ritenuti più appropriati

Art. 2

2.1 – L'*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna* provvede, se del caso attraverso la designazione di specifiche funzioni interne, alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, nonché:

- a) all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni, anche su segnalazione dell'Organismo di vigilanza circa l'opportunità di siffatti interventi;
- b) alla verifica della sua effettiva osservanza;
- c) all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.

Art. 3

3.1 - Il perseguimento dell'interesse dell'*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna* non può mai giustificare una condotta contraria allo statuto dell'associazione, alle norme di legge dello Stato italiano, alle disposizioni del presente codice, alla clausole della contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 4

4.1 – È vietato a chiunque di utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.

4.2 - Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

4.3 - Nello svolgimento di ogni attività l'*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna* opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1.

4.4 - Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui uno dei i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello dell'*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna* e dei destinatari delle sue opere, per trarne vantaggio personale.

Art. 5

5.1 – La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dall’*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna*, che è tenuta ad adottare nell’esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

5.2 – L’*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna* deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell’equa retribuzione.

5.3 – Tutti i preposti alle attività associative sono responsabili dell’adozione delle misure di cui ai due commi precedenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

Art. 6

6.1 – L’*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna* non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato, né comunque irregolare.

6.2 – L’*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna* non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

6.3 - Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali, né a discriminazione alcuna.

6.4. – L’*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna* riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.

6.5 - Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

Art. 7

7.1 - I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari per promuovere o favorire interessi dell’*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna*, anche a seguito di illecite pressioni.

7.2 - Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, incarichi, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità.

7.3 - Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il proprio diretto superiore o, in mancanza, il Presidente e, in ogni caso, l’Organismo di vigilanza.

Art. 8

8.1 – L'Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna procede all'individuazione dei contraenti attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla competitività dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità.

8.2 - È fatto divieto ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette.

Art. 9

9.1 - Ogni dipendente è tenuto ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni dell'associazione, attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

9.2 – Ogni dipendente deve essere consapevole del carattere cattolico delle attività gestite dall'Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna, che è un'organizzazione di tendenza, ed è obbligato ad assumere comportamenti, sia lavorativi che extralavorativi, che nello svolgimento delle mansioni non ostacolino l'adempimento dell'obbligo di coerenza con tale tendenza e, comunque, manifestino una coerenza di vita con i valori cattolici professati dai Salesiani e fatti propri dall'ente promotore dell'associazione; tale coerenza deve manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con i fruitori dei servizi, anche nel linguaggio, nel tratto e nell'abbigliamento

Art. 10

10.1 –Il personale che a qualsiasi titolo collabora con l'Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna deve astenersi nelle attività dell'associazione dal praticare, suggerire, attuare, consentire, tollerare, incoraggiare o istigare pratiche abortive, eugenetiche o eutanasiche di qualsiasi tipo, così come pratiche comportanti manipolazione genetica contrastanti con la dignità della persona, da presentare come il bene più prezioso che ogni essere umano possiede, o con la tutela del diritto alla vita dal concepimento fino alla morte naturale, uniformandosi al principio di precauzione nell'utilizzo delle biotecnologie.

10.2 - Ogni persona che collabora al progetto educativo e formativo dell'Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna deve adoperarsi per l'inculturazione del messaggio cristiano da attuare nell'incontro tra il Vangelo ed i vari saperi, nella consapevolezza del valore formativo della testimonianza offerta dal cristianesimo vissuto.

10.3 - Ogni persona che usufruisce delle opere dell'Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

Art. 11

11.1 - I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni dell'associazione loro affidati nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel

rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

11.2 - La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi strettamente lavorativi, come pure, durante lo svolgimento delle attività formative ed educative, i telefoni cellulari personali.

11.3 - I dipendenti non possono procedere all'installazione diretta sul personal computer di programmi, salvo espressa autorizzazione dei preposti.

11.4 - Ai dipendenti è vietato l'uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici dell'*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna*.

Art. 12

12.1 - I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono messi a conoscenza delle previsioni contenute nel presente codice mediante consegna di una copia dello stesso.

Art. 13

13.1 - Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice da parte di dipendenti e dei collaboratori dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al preposto e all'Organismo di vigilanza.

13.2 - Ogni violazione da parte degli altri soggetti di cui all'art. 1 dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al Presidente e all'Organismo di vigilanza.

13.3 - Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire all'*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna* di effettuare un'indagine appropriata.

13.4 - L'*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna* non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.

13.5 - I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice.

Art. 14

14.1 - L'*Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna* non potrà consentire violazioni delle previsioni contenute nel presente codice.

14.2 - Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.

14.3 - Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.